

DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 14 DEL 25/11/2016
IL RESPONSABILE DELL'UNITA' TERRITORIALE DI PRATO

VISTO il D.Lgs.n.165/2001 che ha recepito la normativa introdotta dal D.Lgs.n.29/1993 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale, ai sensi dell'art.27 del citato D.Lgs. n.165/2001, nella seduta del 28.01.2016, ed, in particolare, gli articoli 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa in ACI, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 17 dicembre 2013, ai sensi dell'art.2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'ACI adottato in applicazione dell'art.13, comma 1, lett.o) del D.Lgs.n.419 del 29 ottobre 1999 ed approvato dal Consiglio Generale nella seduta del 18 dicembre 2008;

VISTO il Budget annuale per l'anno 2016, composto dal budget economico e dal budget degli investimenti e dismissioni, deliberato all'Assemblea dell'Ente nella seduta del 29 ottobre 2015;

VISTO l'art.13 del Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'ACI il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale definisca il budget di gestione di cui all'art.12 del citato Regolamento di organizzazione;

VISTE le deliberazioni adottate dal Consiglio Generale dell'Ente nelle riunioni del 26.03.2013, del 10.04.2013 e del 24.07.2013 con le quali sono state approvate le modifiche all'Ordinamento dei Servizi di ACI e sono stati, conseguentemente, ridisegnati gli assetti organizzativi delle strutture centrali e periferiche, con la contestuale istituzione delle funzioni di Direttore Compartimentale, Dirigente di Area Metropolitana, Dirigente di Unità Territoriale e Responsabile di Unità Territoriale;

VISTA la determinazione n.3391 del 20 novembre 2015 con la quale il F.F. Segretario Generale, sulla base del budget di gestione per l'esercizio 2016, ha stabilito in € 20.000,00 e comunque nei limiti delle voci di budget assegnate alla gestione del proprio Centro di Responsabilità, il limite unitario massimo di spesa entro il quale i Funzionari Responsabili delle Unità Territoriali possono adottare atti e provvedimenti di spesa per l'acquisizione di beni e servizi e che, oltre tale importo, tali atti e provvedimenti siano sottoposti all'autorizzazione dei rispettivi Direttori delle Direzioni Compartimentali nei limiti dell'importo di spesa a questi attribuito;

VISTO il Manuale delle Procedure Negoziali dell'ACI, adottato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012 ed, in particolare gli articoli 9, 10 e 56 in materia di competenza a gestire le procedure negoziali e ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTI l'art.35 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i ed il Regolamento della U.E. 2015/2017 della commissione del 24/11/2015 che ha stabilito le soglie comunitarie per il biennio 2016-2017, fissando in € 209.000,00, oltre IVA, il limite per l'applicazione degli obblighi in ambito sovranazionale agli appalti pubblici di fornitura e servizi affidati dagli Enti pubblici;

VISTO l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i., come modificato dalla Legge n.208/2015 e dalla Legge n.10/2016, che prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti in conformità alla normativa vigente in materia di appalti pubblici;

VISTO l'art.36, comma 2) del D.Lgs.n.50/2016 (nuovo Codice degli Appalti) in merito alle modalità di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario mediante procedura negoziata ed in particolare la lett.a) che prevede, per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000, l'affidamento diretto adeguatamente motivato;

CONSIDERATA la necessità, in occasione della scadenza del vigente contratto alla data del 31.12.2016, di continuare ad assicurare il servizio di trasporto e facchinaggio, al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali;

RAVVISATA l'opportunità e la convenienza di affidare il servizio per la durata di due anni, in quanto la soluzione pluriennale consente di ottenere benefici economici già in sede di gara, nonché organizzativi e gestionali nel tempo mediante lo sviluppo di un rapporto di partnership con il fornitore;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria svolta, l'importo del servizio determinato come base d'asta per il periodo di durata del contratto, dal 01.01.2017 al 31.12.2018, è determinato in € 11,800,00, prendendo in considerazione la tipologia dei servizi richiesti e le specifiche tecniche di esecuzione, gli spazi e la disposizione logistica della sede, nonché il costo della sicurezza e il costo orario del lavoro desunto dalle tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il personale addetto ai servizi di trasporto e facchinaggio attualmente vigenti, trattandosi di attività rilevante sotto il profilo della tutela occupazionale e i parametri di prezzo risultanti dalle vigenti Convenzioni CONSIP (Facility Management Uffici 1,2,3 – lotto 5);

RITENUTO, altresì, che gli oneri per i rischi da interferenze sono stati valutati pari a € 0,00 considerato che l'attività lavorativa viene prestata in orari in cui non rilevano interferenze;

TENUTO CONTO che il valore stimato dell'affidamento – ai soli fini dell'individuazione della disciplina in materia di appalti di servizi, ai sensi dell'art.35 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. – è pari a € 18,561,00, oltre IVA, in quanto comprensivo delle opzioni contrattuali consistenti in tre eventuali mesi di proroga (pari ad € 3,201,00) per il tempo necessario a concludere una nuova procedura di affidamento del servizio e dell'eventuale quinto d'obbligo (pari a € 2,560,00), ai sensi rispettivamente dei commi 11 e 12 dell'art.106 del D.Lgs.n.50/2016;

RISCONTRATO che sul mercato elettronico della Consip Spa (Me.Pa) è stato pubblicato il bando "Servizi di logistica ", attivo dal 28.11.2004 al 15.07.2017, che riguarda la fornitura di servizi di trasloco, intesi come l'insieme delle attività necessarie al trasferimento di oggetti da un luogo di origine a un luogo di destinazione (smontaggio e imballaggio; movimentazione del materiale da traslocare; carico, stivaggio, trasporto e scarico nel luogo di destinazione; eventuale servizio di custodia e deposito temporaneo);

RITENUTO di svolgere la procedura di affidamento per i servizi in argomento sul MePa mediante RdO, scegliendo gli operatori economici da interpellare tra i soggetti iscritti al suddetto bando "Servizi di logistica" tenuto conto che i servizi di trasloco, per la loro tipologia, possono considerarsi affini a quelli di facchinaggio e/o trasporto;

RILEVATO che, a seguito di una indagine esplorativa del mercato di riferimento, si ritiene di inviare una Richiesta di offerta (R.d.O) ad almeno cinque operatori economici iscritti al suddetto Bando Mepa, selezionati sulla base del criterio territoriale tenuto conto della convenienza economica e organizzativa ad interpellare ditte locali, nonché al fine di assicurare la partecipazione delle piccole e medie imprese come espressamente indicato dal D.Lgs.n.50/2016,

nel rispetto dei principi di rotazione, trasparenza, correttezza, parità di trattamento, concorrenza e non discriminazione;

RILEVATA l'opportunità di interpellare operatori economici diversi da quelli invitati all'ultima procedura, al fine di garantire il principio di rotazione, concorrenza e non discriminazione, considerato anche il numero di operatori economici presenti nel settore potenzialmente interessati all'affidamento;

TENUTO CONTO che gli operatori economici abilitati al Bando MePa devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D.Lgs.n.50/2016 ed essere muniti delle autorizzazioni prescritte per lo svolgimento delle attività in argomento;

VALUTATO di selezionare la migliore offerta con il criterio del prezzo più basso, tenuto conto che le specifiche del servizio sono esattamente definite nella richiesta di offerta e considerato che l'affidamento, per il valore massimo stimato rientra nell'ambito degli affidamenti diretti di cui all'art.36, comma 2,lett.a) del D.Lgs.n.50/2016;

CONSIDERATO che la procedura sarà svolta in conformità alle modalità del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione come descritte nel documento "Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione" della Consip;

RICHIAMATE le condizioni generali allegate ai bandi MePa, che prevedono che il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri presenti e futuri, inerenti al contratto a qualsiasi titolo, l'imposta di bollo e l'eventuale tassa di registro del contratto, il cui pagamento rimane, pertanto, a carico del Fornitore e vista la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.96/E del 16 dicembre 2013;

DATO ATTO che alla presente procedura di acquisto è stata assegnata dal sistema Smart CIG dell'ANAC il CIG n. **Z3A1C35C30**;

VISTI l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2007 e s.m.i., il D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente per quanto compatibile; il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ACI, il Manuale delle procedure amministrativo-contabile, nonché le Condizioni Generali allegate ai Bandi di abilitazione del Me.Pa. e la documentazione di gara (richiesta di offerta, schema di contratto);

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

Sulla base di quanto espresso in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, si autorizza l'espletamento del confronto concorrenziale, mediante richiesta di offerta (R.d.O.) nel MePa della Consip SpA, per l'affidamento del servizio di facchinaggio e trasporto (targhe e documentazione amministrativa a DTT Firenze ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016.

Il servizio verrà aggiudicato al prezzo più basso, per la durata di due anni, presuntivamente a decorrere dal 01.01.2017, in conformità agli schemi di atto (richiesta di offerta, contratto) riportati in allegato alla presente determinazione, della quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

L'importo massimo autorizzato a base d'asta ammonta ad € 11800,00, oltre IVA e, a seguito dell'aggiudicazione del servizio, verrà contabilizzato, nel suo esatto importo, sul conto di costo n. 410727003 a valere sul budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario 2017-2018 all'Unità Territoriale di Prato, quale Unità Organizzativa Gestore 4721, C.d.R. 4721.

Si autorizza, altresì, l'importo ulteriore massimo di € 6761,00, oltre IVA, per le eventuali opzioni contrattuali consistenti nel periodo di proroga fino a tre mesi (pari a € 3201,00) nell'eventuale quinto d'obbligo (pari a € 2560,00) e nelle eventuali spese di facchinaggio (pari ad € 1000,00), il valore complessivo stimato dell'affidamento è, pertanto, pari a € 18561,00.

Il contratto, a seguito delle verifiche, in capo all'aggiudicatario, dei requisiti di carattere generale richiesti ai fini della partecipazione e tenuto conto di quanto previsto dall'art.32, comma 10, lett.b) del D.Lgs.n.50/2016, verrà stipulato in modalità elettronica con firma digitale.

Si prende atto che l'ANAC ha assegnato alla procedura il CIG **Z3A1C35C30** e che la procedura sarà espletata in conformità alle Regole del sistema di e-procurement della pubblica amministrazione.

f.to Il Responsabile dell'Unità Territoriale
Dott. Gianluca Simoni